Comune di
Villanovaforru

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (Legge 241/90 Articolo 12)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 11.02.2004.

INDICE

CAPO I – FINALITÀ 4
Articolo 1 ..... *4*
Articolo 2 ..... *4*
Articolo 3 ..... *4*
Articolo 4 ..... *5*
Articolo 5 ..... *5*

CAPO II – PROCEDURE 5
Articolo 6 ..... *5*
Articolo 7 ..... *6*
Articolo 8 ..... *6*

CAPO III – SETTORI D'INTERVENTO 7
Articolo 9 ..... *7*

CAPO IV – SOGGETTI AMMESSI 8
Articolo 10 ..... *8*

CAPO V – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 9
Articolo 11 ..... *9*
Articolo 12 ..... *10*
Articolo 13 ..... *11*
Articolo 14 ..... *12*
Articolo 15 ..... *13*

CAPO VI – ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE 14
Articolo 16 ..... *14*
Articolo 17 ..... *15*

CAPO VII – ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO 16
Articolo 18 ..... *16*
Articolo 19 ..... *17*

CAPO VIII – SVILUPPO ECONOMICO 18
Articolo 20 ..... *18*
Articolo 21 ..... *19*

CAPO IX – ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE 20
Articolo 22 ..... *20*
Articolo 23 ..... *21*

CAPO X – TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI 21
Articolo 24 ..... *21*

CAPO XI – INTERVENTI STRAORDINARI 22
Articolo 25 ..... *22*

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI 23
Articolo 26 ..... *23*

CAPO I - FINALITÀ

Articolo 1

1. Con il presente Regolamento il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Articolo 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Articolo 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'Articolo 8 del T.U. 267/2000 degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 4

1. Gli atti relativi alla concessione dei finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta, tutelando il diritto sulla privacy.

Articolo 5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'Articolo 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II – PROCEDURE

Articolo 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici ci devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 7

1. Le istanze pervenute cono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. Le istanze istruite cono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti o verifiche.

Articolo 8

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il Responsabile del Settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria

competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile del Settore Finanziario e rimette la pratica alla Giunta.

CAPO III – SETTORI D'INTERVENTO

Articolo 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

a) Assistenza e sicurezza sociale;
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionale;
d) Cultura e informazione;
e) Sviluppo economico;
f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a - per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'Articolo 42 comma 2°, lett. f) del T.U. 267/2000;

b - per quanto concerne agevolazione relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI

Articolo 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
   a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
   b) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
   c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La Costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi la richiesta dell'intervento;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e di solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, onde mediante autocertificazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti il nucleo stesso.

Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4 . Il Sindaco riferisce alla Giunta, nella prima riunione utile, sulle erogazioni da lui disposte in via d'urgenza, per la presa di atto da parte dell'organo deliberante.

Articolo 12

1. Per gli Enti Pubblici e privati e le associazione che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale di cui al precedente Articolo 9, 1° comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di previsione e del programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e

programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione dei contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti Pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, storici, culturale per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

Articolo 13

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui verrà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate, alle iniziative suddette, dall'apporto dei componenti dell'Ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali

il soggetto organizzatore già dispone e che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso o da altri Enti Pubblici o privati.

Articolo 14

1. L'intervento del Comune non può essere concesso né richiesto per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'Articolo 10. Lo stesso intervento non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, Enti Pubblici o privati, associazioni, comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti, e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, nessuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quale è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative e manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 15

1. Gli Enti Pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli Enti Pubblici o privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI – ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Articolo 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
   a) alla protezione e tutela dal bambino;
   b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
   c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
   d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
   e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
   f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
   g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazione eccezionali affrontate, ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;

b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma precedente;

c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Articolo 17

1. Nel Bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel Piano Socio-Assistenziale approvato ai sensi della L.R. n. 4/88.

Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal 4° comma del precedente Articolo 11.

CAPO VII – ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Articolo 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui al comma 1° e 2° per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Articolo 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature ci cui al comma 3° del precedente Articolo 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

3. "Per la ripartizione dei contributi previsti dal presente Capo VII, in presenza di più richieste, saranno adottati i seguenti criteri:

- il 15% della somma disponibile sarà suddivisa in parti uguali fra tutti i richiedenti;
- il 15% della somma disponibile sarà suddivisa sulla base delle attività svolte;
- il 30% della somma disponibile sarà suddivisa sulla base delle spese di gestione;
- il 40% della somma disponibile sarà suddivisa sulla base del numero dei tesserati e del numero di iscritti ad attività giovanili".

CAPO VIII – SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore, aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi, per valorizzare zone, beni culturali, ambientali ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale. Il Comune non assume responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi *una tantum* per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente 1° comma, avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 13, 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può in nessun caso, essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Articolo 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1° del precedente Articolo 20 si osservano le norme di cui agli articoli 12 e 14 del presente Regolamento.

2. Per il riparto dei contributi previsti dal presente Capo VIII in presenza di più richieste, verranno adottati e seguenti criteri:

a) priorità dei soggetti organizzatori: locali, forestieri;

b) rilevanza della manifestazione: comunale, provinciale, regionale.

CAPO IX – ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Articolo 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti Pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
f) a favore di Comitati che organizzano manifestazioni tradizionali paesane (sagre religiose e simili).

Articolo 23

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi *una tantum* per le finalità di cui all'Articolo 22, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti Capi II, IV e V.

4. Per il riparto dei contributi previsti dal presente Capo IX, in presenza di più richieste, verrà adottato il seguente criterio:

- importanza e rilevanza dell'iniziativa nell'ambito dell'interesse comunale, territoriale, provinciale e regionale

CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Articolo 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti Capi II, IV e V.

3. per il riparto dei contributi previsti dal presente Capo X, in presenza di più richieste, verranno adottati i seguenti criteri:

- organizzazione di iniziativa: comunale, territoriale, provinciale e regionale.

CAPO XI - INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti Capi II, IV e V.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

1. Il presente Regolamento entra in vigore allo scadere del termine della pubblicazione;

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'Articolo 10.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, si stabiliscono le seguenti modalità per assicurare la più ampia informazione circa i programmi di intervento e le relative risorse disponibili:

- pubblicazione all'Albo Pretorio;
- affissione di apposito avviso nei locali pubblici e nelle strade del paese;
- bando pubblico;
- avviso diretto alle categorie interessate.